



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO DELL'ATENEO DI
MODENA E REGGIO EMILIA (ad integrazione del contratto int. del 25.7.2012)
Sottoscritto in data 20.12.2012**

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2012, alle ore 12,00 , presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Sergio PABA (*Presidente*)
Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Generale*)

R.S.U., nelle persone di:

[Handwritten signature]
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Sig. Giancarlo Bergamini	FLC-CGIL	<i>[Handwritten signature]</i>
Sig. Michele Ciocca	CISL-Federazione Università	<i>[Handwritten signature]</i>
Sig. Luigi Cafarelli.....	UIL-R.U.A.	<i>[Handwritten signature]</i>
Dott. Paolo Leonelli	S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI	

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo per il personale dipendente contrattualizzato dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia (ad integrazione del cont. int. del 25.7.2012):

[Handwritten signatures]

CAPO 1
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DI CUI AGLI ARTT.87 E 90 DEL CCNL 16.10.2008
PER L'ANNO 2012

PREMESSA

VISTO il contratto integrativo del 25.7.2012 con il quale le parti negoziali hanno concordato, fatto salvo quanto sotto specificato, la distribuzione delle risorse del trattamento accessorio dell'anno 2012 (Capo1) per il lavoro straordinario, per il fondo per il trattamento integrativo dei collaboratori ed esperti linguistici, per il trattamento accessorio mensile, per il fondo di riserva e la regolamentazione di un sussidio economico per il personale che usufruisce dei servizi relativi a nidi o scuole d'infanzia (Capo 2) e l'attivazione di una convenzione con SETA SPA in materia di trasporti per il personale tecnico-amministrativo (Capo 3);


RITENUTO OPPORTUNO mantenere la costruzione del fondo del trattamento accessorio così come indicato nel contratto integrativo sopraindicato, riservandosi la facoltà di modificare in un momento successivo la consistenza dei fondi, qualora emergano successivi e diversi orientamenti da parte degli organi ministeriali, che permettano di accogliere la richiesta delle rappresentanze sindacali di recuperare la somma (pari ad euro 25.313,02) corrispondente alla riduzione prevista, ai sensi dell'art.67 - comma 5 della Legge n.133/2008, (importo del 10% da applicare anche ai costi delle progressioni economiche orizzontali effettuate alle date del 9.8.2000 e 9.8.2002 e contabilizzate fuori bilancio);

CONSIDERATO CHE nell'anno 2012 le risorse stabili da destinare al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolate tenendo conto dei criteri fissati dall'art.9 - comma 2 bis - della Legge n.122/2010 , **fatte salve eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno necessarie in seguito a successivi orientamenti emanati da organi ministeriali**, sono pari a complessive euro **€1.398.779,80**, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006, del 9.8.2008 e del 9.8.2010 ed al netto delle risorse da versare al bilancio dello Stato ai sensi della Legge n.133/2008) così come previsto dalla normativa citata nel contratto integrativo del 25.7.2012;

CONSIDERATO CHE a tali risorse debbono essere aggiunte **euro 7.470,56** (importo variabile) derivanti dalle economie dell'anno 2011 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP;

CONSIDERATO CHE a tali risorse debbono essere aggiunte **euro 1.803** (importo variabile) derivanti da ulteriori economie rilevate nell'anno 2011 dal fondo del trattamento accessorio.

VISTA l'ipotesi del contratto integrativo per il personale dipendente contrattualizzato dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia (ad integrazione del cont. int. del 25.7.2012) sottoscritto in data 26.11.2011;



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature, and several other initials and names.

VISTA la nota del 27.11.2012, Prot. n. 19228, con la quale sono stati trasmessi alla Consulta del personale tecnico-amministrativo i criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art.26 – comma 2 lett. g) dello statuto di Ateneo, al fine di acquisire un parere in merito;

VISTA la nota del 29.11.2012 a firma del Presidente della predetta Consulta con la quale, ai sensi dell'art.26 - comma 2 - lett.g), è stato comunicato che la Consulta ha espresso parere favorevole in merito a detti criteri;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2012 con la quale è stata approvata detta ipotesi di contratto integrativo e si è autorizzata la parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo predetto, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 - comma 3 - del CCNL 16.10.2008, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266;

VISTA la nota direttoriale del 3.12.2012, Prot.n.19622, con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione;

Art.1

1. Le risorse complessive del trattamento accessorio dell'anno 2012 vengono utilizzate nel modo seguente:
(importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

Risorse (stabili) già stanziare (Vedi contratto integrativo del 25.9.2012):


- **Lavoro Straordinario** **fino al massimo di euro 60.000**
(art.86 CCNL 16.10.2008)
A tal fine verranno utilizzate risorse stabili fino alla percentuale massima del **4,29%** dell'importo complessivo disponibile del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2012 (indicato in premessa come risorse stabili)

- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici fino a massimo di euro 14.719**

Per corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **1,05%** (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719) della somma complessiva disponibile del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2012;

- **Fondo di riserva**

Per poter far fronte alla eventuale necessità di integrare i finanziamenti dei diversi istituti del trattamento accessorio, nel corso dell'anno o per far fronte ad eventuali sforamenti a consuntivo delle quote previste per i singoli istituti del presente contratto integrativo vengono destinate euro 10.000 al fondo di riserva,



pari ad una percentuale massima del **0,71%** dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012.

In detto fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse non utilizzate degli istituti del disagio e rischio e della responsabilità.

Risorse (stabili) da stanziare

- **Disagio e rischio**
(art.88 - comma 2 - lett. c) del CCNL 2006/9)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio, nel rispetto di quanto previsto al **Capo 3** del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **7,86%** (corrispondente ad un importo massimo di euro 110.000) della somma complessiva disponibile per il trattamento accessorio nell'anno 2012;

- **Indennità di responsabilità - categorie contrattuali B-C-D**
(art.91 del CCNL 2006/9)

Per corrispondere le indennità di responsabilità, così come previsto dal contratto integrativo del 14.11.2001 e dal Capo 4 del contratto integrativo del 27.7.2009, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **33,16%** (per un importo massimo di euro 463.900) della somma complessiva disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012.

- **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP**
(art.76 del CCNL 16.10.2008)


Per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP, così come previsto dall'art.76 del CCNL 16.10.2008, dal Capo 2 del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse pari alla percentuale del **25,66%** dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012 (per una somma di euro 358.881,24).

A dette risorse verranno aggiunte euro 7.470,56 (**risorse variabili**) derivanti dalle economie rilevate nell'anno 2011 che verranno utilizzate nell'anno 2012 per coprire il costo delle progressioni giuridiche orizzontali del personale di categoria EP effettuate nell'anno 2011.

Le eventuali economie che residueranno dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP dell'anno 2012 verranno utilizzate per la copertura del costo delle progressioni economiche orizzontali del personale di categoria EP.

- **Progressione economica del personale all'interno della categoria:**
(art.79 del CCNL 16.10.2008)

- a. L'importo di risorse stabili pari ad euro **€ 263.533,07** relativo al costo delle progressioni economiche orizzontali giuridiche effettuate nell'anno 2011, da



imputare nell'anno 2012, pari alla percentuale del **18,84%** dell' importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012 viene reso indisponibile, come stabilito dalla normativa vigente (circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011); le eventuali economie derivanti dalla copertura dei costi delle progressioni economiche andranno ad incrementare, una tantum nell'anno 2012, le risorse dell'istituto del trattamento economico mensile.

Le parti concordano di tenere in sospeso l'importo di euro 36.834 al fine di definire, entro la data del 13.12.2012, un accordo in merito.

• **Trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 3- CCNL 16.10.2008**

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, con le modalità indicate al Capo 1 - art. 3 - del contratto integrativo del 25.7.2012, vengono utilizzate risorse pari ad euro 80.912,49 più le eventuali ulteriori risorse che residueranno dal fondo di riserva sopraindicato e le risorse assegnate quali economie del trattamento accessorio dell'anno 2011 (pari ad euro 1.803) più le risorse derivanti dalle economie rilevate per le progressioni economiche orizzontali.

CAPO 2

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI COLLEGATI AI RISULTATI ED AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DI CATEGORIA EP (ai sensi dell'art. 76 - comma 5 - CCNL 16.10.2008)

1. PREMESSA

VISTI gli artt.75 e 76 del CCNL 16.10.2008;

VISTO il Regolamento concernente il "Conferimento e revoca di incarichi al personale di categoria EP" e "la Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale di categoria EP", di cui agli artt. 75 e 76 del CCNL del 16.10.2008, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.2.2005, modificato nella seduta del 29.06.2010;

Art.1

Disciplina relativa all'anno 2012

Considerato che a decorrere dall'anno 2012 i responsabili/Direttori di struttura, Presidi di Facoltà (e dopo l'applicazione del nuovo statuto i Direttori dei nuovi Dipartimenti), secondo quanto disposto nell'ambito del sistema di valutazione e misurazione della performance, sono tenuti ad assegnare, entro la data del 31.3, gli obiettivi al personale coordinato, in accordo con il Direttore Amministrativo/Generale, individuando nell'ambito degli stessi obiettivi con carattere di innovatività, strategicità e ampio miglioramento rispetto sia al piano strategico di Ateneo che al piano di miglioramento di ciascuna struttura, le parti prendono atto che, a decorrere da quella data, per collocare i dipendenti nel livello più alto si terrà conto di tale carattere di innovatività/strategicità degli obiettivi

raggiunti nonché del raggiungimento di attività migliorative della struttura (purché misurabili o quantificabili).

Pertanto i Responsabili/Direttori di Struttura sono tenuti ad integrare la valutazione numerica sottosposta indicando ai competenti Organi le attività innovative/strategiche/migliorative che giustificano un giudizio "Eccellente" e che potrebbero comportare la collocazione nel livello di merito più alto.

In tal caso, è necessario fornire una descrizione sintetica di dette attività innovative e strategiche in cui sono stati coinvolti i dipendenti valutati e dando indicazione dell'impatto in termini di efficienza ed efficacia degli stessi sulle attività dell'Ateneo.

La somma dei punteggi ottenuti nell'ambito di detta valutazione e l'eventuale ulteriore riconoscimento dei competenti Organi accademici dà diritto alla corresponsione (diversificata per livelli di punteggi ottenuti) delle seguenti retribuzioni di risultato espresse in percentuali rapportate all'indennità di posizione, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.76 - comma 4 del CCNL 16.10.2008:

Nell'ottica di adottare i principi introdotti dalla normativa vigente finalizzati al miglioramento complessivo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza mediante la distribuzione delle risorse del trattamento accessorio diretta a valorizzare le capacità professionali, anche attraverso la differenziazione dei riconoscimenti e l'incentivazione delle prestazioni effettivamente rese, a decorrere dall'anno 2012, vengono istituite quattro livelli di merito nelle quali annualmente viene collocato il personale di categoria EP, in seguito alla valutazione della performance predetta.

SCALA DI VALUTAZIONE		% DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO (RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE) DA ASSEGNARE
2,3 - 3,8	Parzialmente adeguato	10%
3,9 - 7,4	Adeguato	20%
7,5 - 10,0	Più che adeguato/Eccellente	26,9%
9,1 - 10,0	Eccellente (con Attività innovative/strategiche/di ampio miglioramento)	30%

Inferiore a 2,3 punti = Valutazione potenzialmente non positiva al fine della corresponsione dell'indennità di risultato.

In corrispondenza di valutazioni inferiori ai 2,3 punti l'Amministrazione, come disposto dall'art.75 - comma 5 - del CCNL 16.10.2008, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, che non dà diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia.

Annualmente, qualora, applicando le predette percentuali, non venisse rispettata la capienza del fondo a disposizione per l'indennità di risultato (così come previsto dall'art.90 del CCNL e dal contratto integrativo), le stesse (corrispondenti alle fasce di punteggio 3,9-7,4, 7,5-10,0 e 9,1-10,0) dovranno essere proporzionalmente ed automaticamente ridotte.

Le parti convengono, infine, che a decorrere dall'anno 2012 è fatto obbligo procedere ad una differenziazione nella valutazione e collocazione nei diversi livelli da

parte dei diversi comparti organizzativi (Amministrazione Centrale, Biblioteche, Dipartimenti ed altre strutture decentrate) e nel rispetto di quanto previsto dalla Spending Review.

Le parti prendono atto che per poter essere collocati nel livello più alto sarà necessario non solo ottenere il punteggio previsto per il livello massimo ma conseguire il riconoscimento da parte dei competenti Organi accademici della rilevanza delle attività strategiche/innovative/ di miglioramento svolte , tenuto conto della coerenza delle stesse con le linee strategiche e di programmazione economico-finanziaria adottate dall'Ateneo rispetto anche alle attività svolte dal restante personale di categoria EP.

CAPO 3

Parte normativa riguardante il disagio e rischio di cui all'art.88 – comma 2 lett. c) CCNL 16.10.2008

PREMESSE

VISTO il Dec. Leg.vo 81/2008;

VISTO il DPR n.146 del 5 maggio 1975, del quale vengono recepiti i principi generali che non risultano in contrasto con la predetta normativa;

VISTO l'art.88 – comma 2 – lett. c) del CCNL 16.10.2008;

Art.1

Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti


1) per il personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale Centrale, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consulta del Personale Tecnico-amministrativo, Conferenza degli Studenti di Ateneo), del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e del Consiglio Universitario Nazionale:

Vengono riconosciute al personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali suddetti e alla Commissione Elettorale Centrale, le seguenti indennità di disagio:

Euro 413,16 complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente della **Commissione Elettorale Centrale**;

Euro 40 complessivi, per giornata effettiva di elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **segretario e di scrutatore. Per giornate effettive si intendono quelle di apertura dei seggi elettorali**;

Euro 50 complessivi, per giornata effettiva di elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per



ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **Presidente**. Per giornate effettive si intendono quelle di apertura dei seggi elettorali.

2) Indennità di cura e governo degli animali:

Viene riconosciuta a favore del personale che si occupa in modo continuativo della cura e governo degli animali.

Gli aventi diritto sono coloro che operano attivamente all'interno degli Stabulari di Ateneo e l'individuazione è effettuata del Responsabile della Struttura.

L'importo erogato è fissato pari a **300 Euro lordi per il periodo di un anno**.

L'indennità può essere revocata con provvedimento del Direttore Generale, con effetto a decorrere dal mese successivo al provvedimento, nei confronti del personale che abbia dato luogo a disservizi. Il provvedimento è adottato su proposta del Responsabile della Struttura, con l'osservanza del contraddittorio nei confronti dell'interessato, previa informazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.

Viene riconosciuta poi un'integrazione all'indennità di cura e governo animali, per un importo pari a **31 euro** per ogni giornata di servizio prestato presso gli stabulari, in corrispondenza delle giornate di chiusura di tutte le Strutture di Ateneo stabilite dai competenti Organi Accademici.

3) Indennità di front office

Viene riconosciuta l'indennità in argomento al personale che, risultando impegnato nell'attività di ricevimento, informazione, orientamento ed assistenza agli studenti, svolge non meno di 9 ore settimanali di front office, con le seguenti modalità:

- al personale che svolge la propria attività nell'Ufficio Esami di Stato Dottorati e Master, Ufficio Orientamento, diritto allo studio, Placement, benefici e 150 ore, Ufficio Mobilità Studentesca, Ufficio Relazioni con il Pubblico, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 2,5**;
- al personale che svolge la propria attività nelle Segreterie Studenti, tenuto conto del maggior disagio connesso all'entità dell'affluenza studentesca più elevata, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 4**.

Nel computo della durata del front office si tiene conto dell'orario di apertura al pubblico dello sportello e dell'orario di ricevimento telefonico.

L'indennità è erogata annualmente ed è cumulabile con altre voci del trattamento accessorio.

L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione del Responsabile del Servizio che può modificare gli aventi diritto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal personale.

4) Indennità di servizio e turno:

In merito alle indennità in argomento si premette che:

- per orario di servizio si intende la ripartizione costante nella settimana dell'orario di lavoro comunicato ufficialmente ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale;
- per turno si intende la rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario di lavoro;
- per servizio notturno si deve intendere, pertanto, lo svolgimento, nell'ambito dell'orario di servizio, dell'attività lavorativa nella fascia fra le ore 22 e le ore 6.

4a) Indennità di servizio notturno e di turno notturno nella misura di **Euro 31** per ogni servizio o turno svolto e per un massimo di 15 turni al mese.

4b) Indennità di servizio festivo e di turno festivo nella misura di **Euro 31** a giornata.

- il **servizio festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **due ore**.

- il **turno festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **quattro ore**.

Il servizio o il turno festivo si possono avere in Strutture che erogano Servizi pubblici essenziali (individuati nella regolamentazione decentrata relativa al diritto di sciopero) o per eventi legati alla promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale (es. apertura musei in giornate festive; attività officina Emilia) o legata ad attività non per conto terzi, essenziali ed assolutamente indifferibili, altamente specialistiche di supporto tecnico alla ricerca (es. verifiche su colture cellulari presso il centro di medicina rigenerativa).

4c) Indennità di servizio di turno pomeridiano nella misura di **Euro 6,20** per ogni turno e per un massimo di 15 turni al mese; detta indennità viene corrisposta anche nel caso in cui il turno cada di sabato mattina;

5) Indennità per chiamate di emergenza, ossia di chiamate di pronto intervento volte alla salvaguardia di attrezzature o impianti anche informatici, nella misura di **Euro 31** a chiamata, oltre al pagamento del lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte;

6) Indennità ai componenti delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori.

Vengono riconosciuti compensi pari ad **Euro 41,31** lordi al giorno per il **Presidente** ed ad **Euro 33,57** lordi al giorno per i **componenti** delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari.

7) Indennità per il personale tecnico-amministrativo che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.

Vengono riconosciuti compensi pari ad Euro **50** lordi al giorno per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e personale somministrato) che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.

8) Indennità da corrispondere agli addetti locali per la prevenzione e ai Referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

Viene riconosciuta a ciascun addetto/referente una indennità annua pari al prodotto tra **Euro 309,87** unitari e il "fattore di complessità" previsto per la corrispondente Struttura, così come indicato nel regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali per la prevenzione e referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

9) Indennità di disagio lavorativo, in ottemperanza al DPR n.146/1975, per utilizzo nei laboratori di agenti fisici, chimici e biologici intrinsecamente pericolosi

9.1 Viene riconosciuta una indennità di disagio lavorativo al personale tecnico-amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che, utilizzando agenti fisici, chimici e biologici, in base alle risultanze del Documento di valutazione dei rischi, di cui al Dec. Leg.vo 81/2008, è soggetto a sorveglianza sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 - comma 4- del DPR 3 agosto 1990, n.319 (non cumulabilità tra l'indennità di rischio da radiazioni di cui all'art.20 DPR n.319/1990 e la presente indennità).

9.2 In conformità del D.P.R. 05/05/1975, n.146, il personale indicato nel punto 1.1 sarà inquadrato nei seguenti gruppi:

GRUPPO	DESCRIZIONE
II	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità
III	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I della tabella B (4).
IV	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. Prestazioni di lavoro in laboratori scientifici comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, a prodotti e sostanze chimiche pericolose.
V	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili. Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico.

9.3 I compensi per detto disagio lavorativo vengono articolati, in relazione ai gruppi di appartenenza (di cui al D.P.R. del 5.5.1975, n.146), nel seguente modo:

GRUPPO DI APPARTENENZA	IMPORTO
II	1,84 Euro
III	1,29 Euro
IV	0,83 Euro
V	0,72 Euro

9.4 L'indennità di disagio lavorativo di cui al comma precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso. Pertanto, non viene corrisposta durante le giornate di assenza per qualsiasi causa, ad esclusione dei periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità di riferisce.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Sergio PABA _____

Dott. Stefano RONCHETTI _____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. _____
Stefano PABA
Antonio PABA
Francesco PABA
Crisiello

F.L.C.-C.G.I.L. _____
CISL-Federazione Università _____
U.I.L. - R.U.A. _____
S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Un. CISAPUNI _____
C.S.A. di CisaI - Università _____

TRATTAMENTO ACCESSORIO
DICHIARAZIONE A VERBALE

Come Flc e RSU Cgil firmiamo il presente accordo per senso di responsabilità nei confronti del personale t.a. a cui, in questo modo, viene garantita la liquidazione entro il 2012 degli istituti del trattamento accessorio.

Tuttavia rileviamo la gravità delle scelte governative che decurtano da anni il trattamento economico del personale stesso, determinando fra l'altro un riconoscimento dell'impegno professionale che per la maggioranza del personale è solo di facciata dato che ad esso vengono dedicate risorse risibili.

Ancor più grave quest'anno l'intervento "normativo" del MEF attraverso delle circolari che vogliono superare il valore del CCNL: stabilire con circolare ministeriale che la costruzione del fondo del trattamento economico accessorio va fatta in modo diverso da quanto previsto nel CCNL è sostanzialmente illegittimo e inutilmente punitivo.

Auspichiamo che a livello nazionale si raggiunga l'obiettivo di ristabilire il primato e il valore del CCNL.

In relazione al merito del presente accordo pensiamo che la distribuzione delle risorse fra i vari istituti dimostra uno sbilanciamento nei confronti dell'indennità di responsabilità e del fondo per gli Ep (58,82% del fondo complessivo, distribuito a circa 200 dipendenti su un totale di 738), sbilanciamento che a partire dal prossimo anno dovrà venire riequilibrato.

Per Flc e RSU Cgil
F.to
G. Tosetto

Shi
sauro
Francesca DEL'8
G. Tosetto

g *M*

VISTI i criteri previsti nella circolare n.1 del 17/02/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.16 del 2 maggio 2012: "Il Conto annuale 2011. Rilevazione prevista dal Titolo V del Dec. Lg.vo 165/2001." (in particolare quanto evidenziato nell'ambito del monitoraggio riguardante la contrattazione integrativa) e dall'art.9 - comma 2-bis - della Legge n.122/2010.

CONSIDERATO che le risorse complessive per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario **dell'anno 2012, tenuto conto delle limitazioni introdotte dall'art.9 - comma 2 bis della Legge n.122/2009, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno necessarie in seguito a successivi orientamenti emanati da organi ministeriali**, è pari alla somma di euro € 1.398.779,80, (al netto dei costi delle progressioni economiche orizzontali pregresse, ad eccezione di quelle giuridiche del 1.1.2011, ed al netto delle risorse da versare al bilancio dello Stato come sottoriportato);

CONSIDERATO CHE a tali risorse debbono essere aggiunte **euro 7.470,56** derivanti dalle economie dell'anno 2011 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP;


CONSIDERATO CHE le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.67 - comma 5 della Legge 133/2008 sono pari ad euro 192.245,74 e che la predetta somma dovrà essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, fatti salvi successivi orientamenti degli organi ministeriali che comporteranno modifiche al riguardo;

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta delle rappresentanze sindacali di attendere l'esito dell'incontro CRUI-CODAU-Sindacati che si terrà nel mese di settembre p.v. al fine di confermare la consistenza complessiva del trattamento accessorio dell'anno 2012 e, sulla base di questa, concordare la distribuzione delle risorse del trattamento accessorio tra gli istituti non contrattati nel presente accordo;

RITENUTO OPPORTUNO nelle more di detto esito, determinare un importo complessivo da distribuire nel frattempo per il lavoro straordinario, al fine di poter far fronte al carico di lavoro derivante dall'attivazione delle nuove strutture dipartimentali, e confermare la corresponsione dell'indennità accessoria mensile secondo i criteri previsti nei precedenti accordi del 21.6.2005 e del 6.11.2009 e del 14.7.2011;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo stralcio del 17.7.2012 per il personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.7.2012, con la quale detto organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo stralcio, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 - comma 3 - del CCNL 16.10.2008;

Adattamenti


CAPO 1

Art. 1

Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare al lavoro straordinario, di cui all' art.86 del CCNL 16.10.2008 per l'anno 2012.

PREMESSA

VISTO l'art.86 "Lavoro straordinario" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.87 "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.4 del CCNL suddetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.6.2012 riguardante l'assegnazione del personale alle nuove strutture dipartimentali;

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.86 CCNL 16.10.2008, vengono utilizzate risorse del fondo disponibile del trattamento accessorio dell'anno 2012 fino all'importo complessivo di **euro 60.000**.

Tali risorse, con successivo accordo, potranno essere integrate di un importo massimo pari ad **euro 30.000**, da ripartire tra le strutture in base alle esigenze che emergeranno in seguito all'attivazione delle nuove strutture dipartimentali.

I criteri generali di assegnazione di tali 60.000 euro tra le strutture di Ateneo sono disciplinati al Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, ad eccezione del criterio di distribuzione del monte-ore di lavoro straordinario tra amministrazione centrale e strutture decentrate che verrà effettuato in modo proporzionale rispetto al numero del personale in servizio (dal momento che la dotazione organica delle nuove strutture dipartimentali è ancora in fase di determinazione da parte dei competenti organi accademici).

Gli eventuali importi residui a fine anno andranno a confluire nel fondo di cui all'art.88 - comma 3- del CCNL 16.10.2008 (indennità accessoria mensile).

Ciò premesso, considerato che il costo medio ponderato del lavoro straordinario per categoria (calcolato considerando esclusivamente le categorie C e D), ai sensi dell'art.1.2 - Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, è pari ad **euro 15,00**, ne consegue che il numero massimo di ore di lavoro straordinario ripartibili, tenuto conto dell'entità massima delle risorse disponibili (**Euro 60.000,00**), è pari a **4.000**.

Dette complessive **4.000**, tenuto conto dei criteri sopraindicati, ore vengono ripartite tra i seguenti fondi:

[Handwritten signatures and initials]

3

TOTALE ORE DISPONIBILI anno 2012		4.000
Fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo		1320
Totale dipendenti esclusi n.10 portieri e dirigenti, n.27 EP, n.22 coll. Ed esp. Ling.	N. unità di personale in servizio	Totale ore liquidabili escluse quelle imputate ai fondi particolari
677		2680
Amministrazione Centrale (alla data del 1.1.2012)	236	934
Strutture Decentrate (alla data del 4.6.2012 in cui si è deliberata la nuova assegnazione del personale alle strutture decentrate)	441	1746

Art.2

Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici

Al fine di corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino all'importo complessivo massimo di euro 14.719 del fondo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012.

Art. 3

Trattamento accessorio mensile ex art.88 – comma 3- CCNL 16.10.2008

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, il cui importo è stato fissato, a decorrere dall'1.1.2010, ad **euro 35**, vengono utilizzate le risorse che residueranno dal fondo di riserva previsto all'art.4 del presente Capo più ulteriori risorse che verranno concordate con successivo accordo.

Tale indennità è finalizzata all'incentivazione del personale tenuto conto del processo di miglioramento e della riorganizzazione delle attività connesse all'attuazione delle modifiche statutarie che sono state approvate in seguito all'applicazione della Legge 240/2010 che comportano un maggior onere lavorativo per il personale tecnico-amministrativo di ateneo. Le parti con detta indennità, che verrà ripartita con i criteri previsti dai contratti integrativi del 21.6.2005 e del 6.11.2009, intendono riconoscere e premiare il perseguimento di

Manfredi

Luigi

ARR

12 05

[Signature]

obiettivi generali e strategici per l'ateneo, da raggiungere mediante processi di reingegnerizzazione e di riorganizzazione strutturale di tutto l'apparato amministrativo di ateneo, comportando il coinvolgimento e l'impegno del personale tecnico-amministrativo.

Le parti prendono atto del fatto che tale indennità va ad integrare la valutazione positiva, da parte dell'Amministrazione, della performance individuale connessa all'attività svolta dal dipendente nell'anno di riferimento.

Resta inteso che, a decorrere dalla data dell'1.1.2010, tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione per il trattamento accessorio, che non consente di avvalersi di tutti gli istituti premianti, detta indennità non sarà cumulabile con il riconoscimento economico di una progressione economica orizzontale.

Pertanto, l'indennità accessoria mensile è incompatibile con un eventuale riconoscimento retroattivo degli incrementi stipendiali conseguiti tramite la progressione economica orizzontale (qualora per successive disposizioni normative le progressioni economiche orizzontali dell'anno 2011 abbiano effetti anche economici e non solo giuridici), ciò darà luogo al riassorbimento, a partire dalla data dell'acquisizione degli effetti economici, dell'aumento stipendiale dovuto al passaggio nella nuova posizione economica.

Qualora le risorse di questo fondo non siano sufficienti a liquidare le indennità a tutto il personale avente diritto, il medesimo personale verrà proporzionalmente incentivato con quote del fondo comune di Ateneo.

Pertanto l'eventuale differenziale mancante verrà liquidato, per il medesimo importo, a valere sul fondo comune a titolo di fondo comune.

Tutto ciò in considerazione del fatto che una quota consistente di tale fondo verrà ripartita al personale tenendo conto degli esiti della valutazione annuale delle attività svolte dallo stesso, da corrispondere, pertanto, sulla base di criteri meritocratici o tenuto conto di attività comportanti particolari rischi o lo svolgimento di funzioni specifiche, qualificate e complesse.

Art.4

Fondo di riserva

Si concorda di destinare euro 10.000 da prelevare dall'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012 per istituire un fondo di riserva.

Tale fondo verrà eventualmente utilizzato al fine di integrare i finanziamenti concordati dei diversi istituti del trattamento accessorio qualora, nel corso dell'anno 2012 si verificano eventuali sforamenti a consuntivo dei medesimi fondi.

In detto fondo vanno a confluire anche le eventuali risorse non utilizzate degli istituti del disagio e rischio, della responsabilità, del trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 34 -del CCNL 16.10.2008 e del fondo della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP.



5

Capo 2

REGOLAMENTAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO, ai sensi dell'art.60 "Mense e servizi sociali"- comma 5 - del CCNL 16.10.2008, A SOSTEGNO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE USUFRUISCE DEI SERVIZI RELATIVI A NIDI O SCUOLE D'INFANZIA

1. PREMESSA

VISTO l'art.60 – comma 5 "Mense e servizi sociali" del CCNL 16.10.2008;

RITENUTO OPPORTUNO, in un'ottica di pari opportunità, promuovere azioni finalizzate all'introduzione di strumenti a favore del personale tecnico-amministrativo riguardanti la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro, in conformità ai principi contenuti nel contratto integrativo del 1.2.2011 (Piano Azioni Positive del triennio 20010/12);

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, fornire un supporto economico ai lavoratori ed alle lavoratrici con maggiore carico familiare e con figli in tenera età;

RITENUTO OPPORTUNO, infine, prevedere criteri di assegnazione che tengano conto anche delle diverse condizioni economiche e reddituali;

CONSIDERATO CHE la consistenza delle rette per la frequenza dei bambini alle scuole d'infanzia, nella generalità dei casi, è diversificata a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare, andando progressivamente a diminuire man mano vengano rilevate situazioni più disagiate;

CONSIDERATO CHE in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2012, sul Capitolo 1.05.02 A.A.QO.DIAM.STAF:SIND, per l'anno 2012, sono stati stanziati euro 20.000 finalizzati ai sussidi al personale – nidi o scuole d'infanzia;

Art.1

Criteri di assegnazione di un sussidio economico a sostegno del personale tecnico-amministrativo che usufruisce dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/12 viene istituito un sussidio economico, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008, finalizzato al sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti con maggiore carico familiare e con figli in tenera età e che usufruiscono dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia.
2. Detto sussidio viene assegnato annualmente, qualora i competenti Organi accademici decidano di stanziare risorse necessarie per le finalità in argomento, con le seguenti modalità:
 - a) Il personale tecnico-amministrativo interessato, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di

Molinaro *FR* *LO* *MF* *6* *ARR* *AS* *TS* *M*

durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), in servizio alla data del 01.06 dell'anno scolastico di riferimento (compreso il personale in aspettativa, o comandato da altra pubblica amministrazione) è tenuto a presentare domanda ai competenti uffici;

- b) Potranno richiedere tali sussidio i dipendenti che abbiano sostenuto oneri per il pagamento di rette relative alla frequenza, per un periodo minimo di sei mesi, di asili nido o scuole d'infanzia, da parte dei propri figli (anche relativamente a figli adottati o in affidamento per una durata non inferiore a sei mesi).

Gli oneri, in caso di iscrizione ad un istituto privato, dovranno essere documentati mediante titoli intestati al dipendente beneficiario (non verranno accettati oneri sostenuti e documentati da titoli intestati a conviventi o parenti).

3. Il sussidio economico viene erogato con cadenza annuale, al termine dell'anno scolastico di riferimento;
4. Nel caso di genitori entrambi dipendenti dell'Ateneo il sussidio viene erogato esclusivamente a favore di uno solo, che presenterà apposita richiesta.
5. Il sussidio economico spetta, altresì, al genitore a cui è stato assegnato l'affidamento del figlio, in seguito a provvedimenti del tribunale dei minori (ad es. dipendenti legalmente ed effettivamente separati o divorziati o ex conviventi).
6. Nel caso di genitori entrambi dipendenti presso l'ateneo che hanno ottenuto l'affidamento congiunto od alternato il sussidio verrà diviso in parti eguali, salvo venga diversamente richiesto da entrambi i genitori.
7. Con apposito avviso emanato annualmente dall'Ateneo viene data indicazione a tutto il personale in merito ai termini di presentazione delle domande, ai requisiti richiesti ed alla documentazione occorrente per poter usufruire di detto beneficio.
8. Per poter beneficiare di detto sussidio il genitore dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Relazioni Sindacali, allegando alla stessa una autocertificazione che specifichi il periodo di frequenza (il numero dei mesi frequentati durante l'anno scolastico di riferimento ed, in caso di iscrizione a scuola privata, è necessario fornire anche una dichiarazione della scuola/nido d'infanzia), l'attestazione ISEE dell'INPS o di altro ente autorizzato ai sensi dell'art.4 del Dec. Leg.vo 109/1998 (dal quale risulta la situazione economica e patrimoniale del dipendente). Al fine di poter documentare l'effettivo pagamento delle rette, in caso di iscrizione ad un istituto privato, è necessario presentare anche copia dei bollettini MAV, o dei bollettini postali, o delle ricevute della scuola/asilo d'infanzia.
9. L'ammontare del sussidio economico spettante varia in funzione della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare del dipendente (valore ISEE), del numero di mesi di effettiva iscrizione alla scuola d'infanzia o asilo nido del proprio figlio, e del tempo di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom. A small number '7' is written in the center.]

10. Il sussidio non potrà essere di entità superiore rispetto alla spesa sostenuta dal dipendente nell'anno scolastico di riferimento (che dovrà essere pertanto autocertificata dal dipendente stesso o documentata in caso di frequenza in una struttura privata).

11. Detto sussidio viene, altresì, diversificato a seconda che il figlio sia iscritto a scuole di infanzia od ad asili nido, con le modalità sottoriportate:

1) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli a scuole di infanzia

Fasce ISEE	Importo del sussidio economico mensile "full time"
fino a 10.500 euro	35 euro/mese
da 10.501 a 20.000 euro	30 euro/mese
da 20.001 a 30.000 euro	25 euro/mese
da 30.001 a 35.000 euro	12 euro/mese
oltre 35.000 o NO ISEE	10 euro/mese

2) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli ad asili nido

Fasce ISEE	Importo del sussidio economico mensile "full time"
fino a 10.000 euro	50 euro/mese
da 10.001 a 15.000 euro	43 euro/mese
da 15.001 a 20.000 euro	35 euro/mese
da 20.001 a 27.000 euro	17 euro/mese
da 27.001 a 35.000 euro	14 euro/mese
Oltre i 35.000 euro o NO ISEE	10 euro/mese

L'importo del sussidio spettante verrà corrisposto per ciascun mese di frequenza e dovrà essere dimezzato qualora l'iscrizione alla scuola/nido d'infanzia risulti a tempo parziale (frequenza solo di mattino o solo di pomeriggio). Qualora il dipendente ometta la predetta indicazione, o non la produca nei termini richiesti, la frequenza verrà considerata *part-time*.

Qualora il dipendente non produca, nei termini previsti, la necessaria certificazione ISEE verrà collocato automaticamente, al fine della corresponsione del beneficio economico in argomento, nella fascia ISEE più alta (oltre 35.000 euro).

L'amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto di notorietà provvederà ad effettuare il controllo a campione. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo a decadenza del contributo e, qualora già erogato, l'Ateneo procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Nota

8

Capo 3

ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) IN MATERIA DI TRASPORTI PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, ai sensi dell'art.60 "Mense e Servizi Sociali" – comma 5 del CCNL 16.10.2008

1. PREMESSA

VISTO l'art.60 – comma 5 "Mense e servizi sociali" del CCNL 16.10.2008;

RITENUTO OPPORTUNO sostenere azioni finalizzate all'introduzione di strumenti per agevolare il personale tecnico-amministrativo negli spostamenti casa/lavoro;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, adottare strumenti finalizzati alla riduzione dell'uso dell'auto privata, per promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, in modo da favorire la riduzione delle fonti inquinanti e della congestione stradale che creano degrado all'ambiente;

CONSIDERATO CHE SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), con note del 25.6.2012 e del 28.6.2012 e del 4.7.2012 in seguito a richiesta dell'Ateneo, ha espresso parere favorevole all'attivazione di una convenzione, della durata di un anno, contenente agevolazioni tariffarie per il personale tecnico-amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici che utilizzano un abbonamento nominativo annuale del trasporto pubblico SETA, per recarsi al lavoro;

CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2012, sul Cap.1.05.02AA.OO. DIAM.STAF.SIND, per le finalità in argomento sono stati stanziati euro 15.000;

Art.1

Agevolazioni in materia di trasporto pubblico per il personale tecnico-amministrativo che presta la propria attività presso la sede di Modena

1. A decorrere dal 1.9.2012 e fino alla data del 31.8.2013, al personale tecnico-amministrativo, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, in servizio (compreso il personale comandato da altra pubblica amministrazione) con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), che utilizza un abbonamento annuale nominativo del trasporto pubblico SETA per recarsi al lavoro, presso la sede di Modena, viene riconosciuta la seguente agevolazione tariffaria:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials in the center and right.]

TABELLE TARIFFE

Abbonamento annuale ordinario dai 27 anni	tariffa intera €	Tariffa SETA annuale agevolata	quota Università	quota dipendente
URBANO MODENA	280,00	260	120,00	140,00
1*	240,00	221	120,00	101,00
2 zone	315,00	290	120,00	170,00
3 zone	395,00	363	120,00	243,00
4 zone	445,00	409	120,00	289,00
5 zone	490,00	451	120,00	331,00
6 zone	530,00	488	120,00	368,00
7 zone	570,00	524	120,00	404,00
8 zone	610,00	561	120,00	441,00

*valido per spostamenti all'interno di una sola zona tariffaria urbana o extraurbana con esclusione dell'urbano Modena e frazioni

Costo tessera € 10,00 (a carico di SETA) con validità 3 anni. A carico del richiedente in caso di furto o smarrimento.

2. Detta agevolazione viene applicata, una sola volta nel corso di validità di detta convenzione, per l'acquisto di un abbonamento annuale nominativo del trasporto pubblico SETA, rilasciato per raggiungere la sede di lavoro, con le seguenti modalità:

- Importo pari alla predetta "quota dipendente" a carico del dipendente da versare al momento dell'acquisto dell'abbonamento annuale nominativo;
- 120 euro contributo a carico dell'Ateneo fatturati da SETA al momento dell'acquisto dell'abbonamento da parte del dipendente.

3. Le sopra riportate tariffe saranno soggette a revisione soltanto qualora ciò si renda obbligatorio per disposizione dei competenti enti territoriali (Regione Emilia Romagna o Comune di Modena). In ogni caso SETA garantisce l'applicazione ai lavoratori della tariffa prevista per i giovani fino ai 26 anni di età e la variazione riguarderà esclusivamente gli abbonamenti acquistati successivamente a dette variazioni.

4. Per poter usufruire di detta agevolazione il dipendente dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, che, se avente diritto, rilascerà apposita autorizzazione.

5. Detta autorizzazione dovrà essere esibita entro e non oltre il 31.8.2013 al competente sportello SETA unitamente al badge marcatempo, foto e codice fiscale, per consentire le operazioni di attivazione dell'abbonamento predetto.

6. L'abbonamento è ad uso strettamente personale e non cedibile, sulla tessera sono riportati la foto il nome e cognome ed il codice fiscale del titolare; nel periodo di validità consente un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto sulla rete tariffaria SETA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Molteni', 'up', 'L', 'FDR', and others.]

Art.2

Agevolazioni in materia di trasporto pubblico per il personale tecnico-amministrativo che presta la propria attività presso la sede di Reggio Emilia


1. A decorrere dal 1.9.2012 e fino alla data del 31.8.2013, al personale tecnico-amministrativo, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, in servizio (compreso il personale comandato da altra pubblica amministrazione) con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), che utilizza un abbonamento personale 12 mesi del trasporto pubblico SETA, per recarsi alla sede di lavoro, presso la sede di Reggio Emilia, viene riconosciuta una speciale agevolazione tariffaria.
2. Detta agevolazione viene applicata, una sola volta nel corso di un anno dalla data di attivazione, nel momento dell'acquisto da parte del dipendente presso l'apposito sportello SETA, con le seguenti modalità:

zone	Tariffa intera	Tariffa SETA Annuale agevolata	Quota Università	Quota dipendente
Reggio Emilia	250	230,00	120	110
1	245	225,00	120	105
2	315	290,00	120	170
3	395	363,00	120	243
4	445	409,00	120	289
5	490	451,00	120	331
6	530	488,00	120	368
7	570	524,00	120	404
8	610	561,00	120	441
9	650	598,00	120	478
10	690	635,00	120	515
zona tecnica		non prevista		
zone successive +		37,00		

Costo tessera 5,00 euro a carico di SETA -
Costo ricostruzione tessera € 5,00 in caso di furto o smarrimento a carico del richiedente.

3. Le sopra riportate tariffe saranno soggette a revisione qualora ciò si renda obbligatorio per disposizione dei competenti enti territoriali (Regione Emilia Romagna o Comune di Reggio Emilia). In ogni caso SETA garantisce l'applicazione ai lavoratori della tariffa prevista per i giovani fino ai 26 anni di età e la variazione riguarderà esclusivamente gli abbonamenti acquistati successivamente.

4. Per poter usufruire di detta agevolazione il dipendente dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, avendo cura di indicare numero del badge, indirizzo, data di



nascita, codice fiscale e percorso richiesto. L'Ufficio Relazioni Sindacali rilascerà apposita autorizzazione da esibire al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

5. Detta autorizzazione dovrà essere esibita, entro e non oltre il 31.8.2013 al competente sportello SETA unitamente al badge marcatempo, al codice fiscale ed ad una fototessera, per consentire le operazioni di attivazione dell'abbonamento predetto.
6. L'abbonamento è strettamente personale e non cedibile; sulla tessera sono riportati la foto il nome e cognome ed il codice fiscale del titolare; ha validità 12 mesi dalla data di emissione; nel periodo di validità consente un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

A. L. D. D. T. P. P. S.
Prof. Sergio PABA _____
Dott. Stefano RONCHETTI _____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. *C. S. Orletto*
Stefano Ronchetti
Francesca Bini
Morichini
Roberto

P. A.
F.L.C.-C.G.I.L. _____
CISL-Federazione Università *Carlo* _____
U.I.L. - R.U.A. *Sera* _____
ConfSAL Federazione SNALS-Università CISAPUNI *g. M.* _____
C.S.A. di Cisl - Università _____

DI CHIARAZIONE A VERBALE
LE RSU-FLC/CGIL e L'O.S. FLC/CGIL
RITIENE CHE LE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 67 C.5 DELLA LEGGE 133/2008 SIANO
PARI ALL'IMPORTO UTILIZZATO NEL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEGLI ULTIMI ANNI, IMPORTO QUINDI
CHE NON VA MODIFICATO (COME INVECE VIENE
PREVISTO NELLA PRESENTE IPOTESI DI ACCORDO)
NEL 2012, PERCHÉ LA CIRCOLARE 16/2012
DELLA DRGS NON MODIFICA TALE ASPETTO,

CORDIANI SAUTI

Per RSU FLC/CGIL
O.S. FLC/CGIL

G. Toretto

18/7/2012

fm